

Onore criminale. Percorsi tra Codice penale e criminalità organizzata*

Raffaella Setti, Stefano Miani

Onore presenta uno spettro semantico molto ampio e dai contorni difficilmente definibili¹, ma che trova negli attuali concetti di *reputazione*, *dignità* e *rispetto*, un nucleo storicamente stabile, sebbene diversamente orientato più verso l'uno o l'altro a seconda delle varie epoche e culture. L'ampio dibattito filosofico che si è sviluppato fin dall'età classica, e che è tuttora in corso, ha individuato almeno due ordini valoriali attorno a cui viene rappresentato e definito l'onore: uno socio-relazionale, che riguarda la collettività, e uno etico-morale, che riguarda l'individuo. Nella relazione pubblica prevale il concetto esterno di reputazione (la considerazione che gli altri hanno del singolo), mentre in quella privata prevale il concetto di dignità, intesa come autovalutazione del proprio agire morale. Considerando le parole che le civiltà classiche utilizzavano per definire le diverse sfumature del concetto di onore è stato osservato che nella Grecia degli eroi omerici *agathòs* indicava una valutazione positiva della posizione sociale in termini di nascita e ricchezze e *areté* il valore delle azioni in termini di eroismo. Tali riconoscimenti non implicavano un giudizio morale, ma solo la presa d'atto dei risultati concretamente ottenuti e il prestigio guadagnato nell'opinione della gente. Per esprimere insieme l'onore e la carica pubblica ricoperta (dalla quale questo si riceve) il greco disponeva del termine *timè* 'pubblica stima' (in parte sovrapponibile al latino *honor*)²: su questo termine Aristotele, nell'*Etica Nicomachea*, fa convergere la fortuna

* Il contributo è frutto dell'elaborazione comune dei due autori, tuttavia si deve a Raffaella Setti quella del paragrafo su *uomo d'onore* e a Stefano Miani quella del paragrafo su *delitto d'onore*.

¹ Per una ricognizione nella lessicografia storica postunitaria si rimanda a RAFFAELLA SETTI, *Onore e fraseologia derivata nei principali dizionari storici della seconda metà dell'Ottocento*, in *Duello e onore tra Otto e Novecento. Una prospettiva interdisciplinare*, a cura di Irene Gambacorti, Firenze, SEF, 2025, pp. 141-151.

² *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, a cura di Arianna Visconti, Torino, G. Giappichelli Editore, 2018, p. 15.

(intesa come onore di nascita) e la virtù (la stima acquisita da chi agisce bene perché è nella sua natura farlo e non per timore di una punizione), la cui coesistenza nello stesso individuo rappresenta la situazione ideale, mentre la magnanimità (che in greco non ha una parola specifica) la colloca tra l'indifferenza e l'eccessiva bramosia della *timé*. Nel mondo romano l'onore e la sua difesa, anche da un punto di vista giuridico, appartenevano sostanzialmente alla sfera pubblica³: *honos*, presso i romani, «indicava genericamente le funzioni pubbliche – magistrature o incarichi – conseguite dai singoli cittadini in seguito ai loro meriti e capacità: per questo si parlava di *cursus honorum*»⁴. Il pubblico incarico comportava, oltre al prestigio, anche dei doveri, da qui l'espressione *honos et onus* (onore e oneri) «un gioco di parole in età moderna considerato un ossimoro ironico dal momento che le funzioni onorifiche [...] non comportavano notoriamente impegno alcuno, ma che originariamente aveva un suo serio carattere ammonitorio»⁵. Con l'avvento del Cristianesimo si accentua la spinta al passaggio da società fondata sulla *cultura della vergogna* – in cui l'onore è percepito dal singolo sulla base di uno «sguardo esterno» – a una società basata sulla *cultura della colpa*⁶ – in cui «la voce di rimprovero [...] sorge dall'interno della coscienza»⁷.

Nel medioevo assistiamo al formarsi di due concezioni distinte di *onore* che, pur contrapponendosi, resteranno vitali fino ai nostri giorni. Da un lato abbiamo un onore inteso come valore accordato dalla stima altrui, un'onestà morale indissolubilmente legata alla sfera pubblica: è l'uomo che agisce senza incorrere nel biasimo altrui a ricevere e meritarsi l'onore⁸. Tuttavia «a questa [...] concezione dell'onore se ne contrapponeva un'altra, strettamente legata a fattori di nascita, status, classe sociale»⁹. Questa seconda concezione «cettuale» dell'onore – che fu così forte da costringere a tratti anche il clero e i teologi a scendere a compromessi e ad accettarla – è il risultato di un quasi perfetto innesto della cultura delle popolazioni barbariche (Franchi, Ostrogoti, Visigoti, ecc.) sulla medievale tripartizione in ordini: l'onore divenne, infatti, la prerogativa dei *bellatores* e, in seguito, della nobiltà, fino a diventare il fulcro intorno al quale ruotano temi ed eventi della letteratura e della trattatistica dal Rinascimento in poi.

In questa visione e rappresentazione dell'onore, il duello arriva a essere concepito come diritto naturale dei nobili nel nome di quella che Arianna Visconti¹⁰ ha definito *endogiustizia*, un sistema (extra)giuridico cettuale e paral-

³ Cfr. *ivi*, pp. 81-88.

⁴ FRANCO CARDINI, *Onore*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 24.

⁵ *Ivi*, p. 25.

⁶ ERIC R. DODDS, *I greci e l'irrazionale* [1951], Milano, BUR, 2009.

⁷ *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, cit., p. 31.

⁸ Cfr. *ivi*, pp. 89-91.

⁹ *Ivi*, p. 91.

¹⁰ *Ivi*, p. 161.

lelo in cui la tutela dell'onore era principio supremo, più alto della vita stessa, diritto/dovere del gentiluomo in quanto difesa dello stesso senso di appartenenza sociale di ceto e mezzo per riaffermare la propria identità. Un sistema che si radicherà molto profondamente nella cultura europea fino a riflettersi negli ordinamenti giuridici. In Italia, nelle principali legislazioni penali preunitarie¹¹ non si trovano puntuali distinzioni tra i diversi reati che oggi definiamo come ingiuria, diffamazione, calunnia, falso, oltraggio, offese al pudore, tutti confusamente ricondotti all'ampia quanto vaga sfera dell'onore ancora comprensivo anche del concetto di riservatezza personale¹². I due Codici Zanardelli e Rocco, fondamenti della legislazione penale dello Stato unitario, continueranno a presentare una situazione emblematica e paradossale rispetto alla disciplina dei reati di duello che, sulla base della tutela del sentimento dell'onore del singolo (secondo quella che i giuristi definiscono concezione fattuale soggettiva) e solo in virtù del rispetto delle regole cavalleresche, venivano classificati come reati contro l'amministrazione, degradando e depenalizzando azioni come l'omicidio, il tentato omicidio e le lesioni personali a una fattispecie di fatto privilegiata¹³. Nel corso del Novecento, a partire dalle moderne Costituzioni democratiche fino alla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, si assisterà a uno slittamento semantico che porterà il concetto di onore a convergere in quello fondamentale e non graduabile di *dignità*, anche se, come vedremo più avanti, i reati per 'causa d'onore' sopravvivranno, e non solo sulla carta, ancora a lungo (abrogati solo tra il 1978 e il 1981) e l'abrogazione della fattispecie del duello (art. 394-95-96 del Codice Rocco passati poi al Codice penale repubblicano) avverrà solo nel 1999.

Se in una prospettiva universale il significato di *onore* converge sempre più in quello di *dignità* umana, quindi un valore intrinseco a ciascun essere umano che non può subire riduzioni di riconoscimento e di cui gli Stati devono garantire il rispetto per tutti, in ambito normativo persiste una complessità e ambiguità semantica, specie laddove ci si riferisca alla pubblica amministra-

¹¹ In particolare nel Codice penale borbonico del Regno delle Due Sicilie del 1819, in quello di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 e in quello del Granducato di Toscana del 1853.

¹² Vincenzo Manzini (1872-1957), ardente fautore dell'etica cavalleresca, nel suo *Trattato di Diritto penale*, sui delitti cavallereschi diceva che essi erano per l'opinione pubblica moralmente indifferenti e, per qualche categoria di persone, addirittura onorevoli. Fatti non delittuosi, ma comunque antiggiuridici. Presenta qualche eccezione per imputazioni a pubblici ufficiali di fatti che, pur non offensivi dell'onore, prevedono sanzioni disciplinari che, però, non ledono l'onore del soggetto, ma il prestigio perché la punizione, anche minima, è causa comunque di degradazione rispetto allo status di partenza. Si dà fondamento così al completo scollamento, con riferimento a organi e funzionari pubblici, tra onorabilità e onestà (in una concezione dell'onore ancora tutta centrata su specifiche appartenenze di status). Un altro aspetto non del tutto chiaro resta il ruolo dell'opinione pubblica per l'individuazione di ciò che sia da considerarsi disonorevole: contraddizione per cui fatti illegali potevano essere indifferenti o addirittura onorevoli per l'opinione pubblica, mentre fatti indifferenti per la legge potevano apparire riprovevoli per l'opinione pubblica (cfr. ed. moderna voll. I-VIII, Torino, 1981-1986, pp. 282-283).

¹³ Per approfondimenti si rimanda ancora una volta a *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, cit., pp. 181-183.

zione, al suo buon funzionamento e al comportamento di chi eserciti funzioni pubbliche. La ricerca di una maggiore univocità nella definizione dei termini è evidente nell'elaborazione dell'articolo sull'oltraggio a pubblico ufficiale (341 e poi 341 *bis* del Codice penale¹⁴): le due fattispecie di *oltraggio* e *ingiuria* richiedevano distinzioni di cause che fossero basate su dati più "oggettivi" possibile; in questo senso la scelta della parola *prestigio* (che va a sostituire il *decoro*) «assumeva un ruolo decisivo, in quanto, a seconda della ricostruzione che se ne accogliesse, la differenza fra l'oltraggio e l'ingiuria si accentuava o si riduceva, rendendo, in quest'ultimo caso, più incerta la giustificazione, sul piano politico-criminale, di una tutela rafforzata dell'onore del pubblico agente. In tal senso la differenza fra le due ipotesi delittuose a confronto si coglieva attribuendo al *prestigio* [c.vo mio] una connotazione oggettiva, così differenziandolo dall'"onore-decoro", tradizionalmente concepito come "sentimento" del proprio valore sociale»¹⁵. Resta però un legame tra *onore* e pubblica amministrazione, fissato tra l'altro dall'art. 54 della Costituzione («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»): la *disciplina* comprende, in tale contesto, 'correttezza', 'rettezza' e 'legalità', correlate ai valori dell'imparzialità e dell'onestà, parola che ci riconduce, anche nella radice etimologica, a quella *honestas* così strettamente congiunta all'*honor* da cui siamo partiti.

«UOMO D'ONORE». STORIA DI UNA LOCUZIONE ANCORA ATTUALE

Il sostantivo *onore* ha dato origine nel tempo a numerose locuzioni¹⁶: oltre a quelle direttamente riferibili allo svolgimento e alla risoluzione delle questioni d'onore, come *corte d'onore*, *giurì d'onore*, *partita d'onore*, *tribunale d'onore* (largamente attestate, come prevedibile, in Codici e manuali cavallereschi) è presente anche l'espressione *uomo d'onore* che, rispetto a tutte le altre, mantiene una sua piena attualità nell'italiano contemporaneo, seppure in un'accezione che testimonia slittamenti semantici evidenti, di cui cercheremo appunto di ripercorrere le principali fasi di affermazione e trasformazione. Per inquadrare la questione all'interno delle premesse teoriche sulle diverse concezioni

¹⁴ L'articolo è stato abrogato nel 1999 perché «ritenuto espressione di una concezione storicamente superata» e poi riproposto nel 2009 (art. 341 *bis*) con un'operazione di «riesumazione dell'oltraggio a pubblico ufficiale [che] non trova altra spiegazione se non nei termini, a dire il vero simbolici, di una risposta alle esigenze di recupero di prestigio ed autorevolezza delle pubbliche funzioni, da tempo in crescente crisi di credibilità» (LUCA PERDONÒ, *Oltraggio a pubblico ufficiale*, Diritto online, Treccani, 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/oltraggio-a-pubblico-ufficiale_\(Diritto-online\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/oltraggio-a-pubblico-ufficiale_(Diritto-online)/)).

¹⁵ Ivi, con riferimento a FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, pt. spec., I, XIII ed., Milano, 1999, pp. 209 ss.

¹⁶ Cfr. RAFFAELLA SETTI, *Onore e fraseologia*, cit.

filosofiche e antropologiche dell'*onore* appena passate in rassegna, è opportuno un richiamo a quella cultura dell'onore sociale, in origine di ceto (nobili, cavalieri, ricchi), caratterizzata da un forte rispetto delle gerarchie all'interno delle comunità di appartenenza che, in Italia in particolare, ha avuto un riflesso profondo e duraturo nel sistema familistico di stampo patriarcale. Nel processo avviato dalle moderne Costituzioni che ha portato a ordinamenti in cui il senso dell'onore sociale e relazionale (connesso quindi alla reputazione esterna di cui si gode e che va salvaguardata, almeno nelle apparenze) viene ricondotto, sul piano individuale, al valore universale di dignità insita in ciascun essere umano e, sul piano pubblico, a una condotta corretta, leale e legale, risulta ancor più evidente il contrasto con il sistema delle organizzazioni criminali e mafiose che si fondano sulla conservazione e difesa dell'arcaico sentimento dell'onore, quello appunto dell'*uomo d'onore*. Di questa locuzione si riscontrano ancora¹⁷ tra Otto e Novecento, come correnti, le accezioni positive di 'uomo probò, onesto, leale', di «amico delle virtù»:

Duc. E perciò io ti perdono. Falvalle, io t'ho sempre stimato per uomo d'onore, e per amico della virtù: un fallo passeggero non oscura queste preziose doti¹⁸

Talvolta compaiono riadattate per aderire alla dottrina cristiana, come nel caso del libretto di un certo M. Fougieri, maestro d'armi della vecchia guardia [napoleonica], intitolato *In dieci lezioni l'arte di non essere mai ferito né ucciso in duello* (1828 Lugano, pubblicato lo stesso anno anche in traduzione italiana), in cui si fa esplicito riferimento all'onore come senso morale di rispondere alla propria coscienza, più che alla considerazione degli altri:

Ecco qual'è [sic] il vero punto d'onore fra i cristiani, è la tema del segreto rimprovero della coscienza. Io chiamo un vero uomo d'onore quello, che lo è non perché il mondo lo vede e affinché il mondo parli di lui, ma unicamente ed al fine di soddisfare al suo dovere pel principio di coscienza¹⁹

Ma si rintracciano anche sporadici cenni ad accezioni più puntuali come 'fedele alle promesse' e 'ligio nello sdebitarsi degli obblighi contratti con altri', estensioni che sembrano iniziare a delineare quel ventaglio semantico che confluirà nell'accezione interna alla mafia di 'uomo affiliato a Cosa nostra':

¹⁷ Il corpus utilizzato per gli spogli linguistici è formato dai testi presenti nel database contenuto nella sezione *Fonti e studi* del sito internet *Questioni d'onore. Immaginario rappresentazioni e realtà del duello nella cultura italiana dal Risorgimento al fascismo*, consultabile all'indirizzo <<https://www.questionidonore.it/contenuti/fonti-documenti/8334>>.

¹⁸ FILIPPO CASARI, *Il duello a ultimo sangue*. Commedia in cinque atti, Trieste, Eredi Coletti, 1824, p. 45.

¹⁹ M. FOUGIERE, *In dieci lezioni l'arte di non essere mai ferito né ucciso in duello*, [s.e.], Lugano, 1828, p. 42.

Non solo il soldato è uom d'onore; ma lo è altresì ogni altro cittadino, a cui la patria commetta qualche speciale e importante cura di se [...] tale si è, dico, ogni uomo, il quale benché posto in privata, epperiò meno attiva e cospicua condizione si sia meritatamente acquisita riputazione d'uom probò, onesto, fedele alle promesse e contro ogni lusinga al mal fare inconcusso²⁰.

Un secolo più tardi, nella 15ª edizione del fortunatissimo *Codice cavalleresco* di Jacopo Gelli²¹, troviamo la locuzione *uomo d'onore* ancora riferibile all'insieme dei variegati tratti di significato delineati nell'ambito delle "regole" cavalleresche, sempre però con le consuete precisazioni prudenziali volte a ribadire che «il campo delle leggi civili e penali esula del tutto dalla influenza delle leggi cavalleresche» e che la scelta di adire le vie dei Tribunali ordinari (ovvero seguire la strada della legge) non toglie le prerogative di uomo d'onore a chi la percorre:

E, intendiamoci chiaramente; quando si dice facoltà, non s'intende dovere. Il campo delle leggi civili e penali esula del tutto dalla influenza delle leggi cavalleresche. Ed il gentiluomo, che non sia tenuto a rilevare cavallerescamente una offesa, ed abbia invece facoltà di adire le vie dei Tribunali ordinari, può fare ciò che la coscienza e la opportunità gli dettano, senza per niente menomare le sue prerogative di uomo d'onore (p. 11).

Indicativo che nemmeno Gelli, pur nella meticolosità della sua compilazione, offra una definizione puntuale e circostanziata del concetto di *onore*, imprescindibile per poi contestualizzare e comprendere appieno anche le espressioni di cui questa parola è divenuta fulcro semantico. Ma non è certo un caso isolato e la definizione di tale concetto continua a essere oggetto di indagine e riflessione nei molti ambiti di rilevanza e di impiego, a cominciare, come accennato, da quello giuridico. Una conferma della poliedricità dello spettro semantico del concetto di *onore* ci viene infatti anche da un moderno strumento di ricerca, l'*Indice semantico per il Lessico giuridico italiano*²² con cui abbiamo provato a fare qualche confronto. Si tratta di un progetto, come dichiarato dai suoi curatori, «concepito come uno strumento in grado d'individuare e sistematizzare i collegamenti semantici e concettuali tra i termini giuridici (35.431) estratti dagli Archivi digitali di documenti giuridici antichi. In considerazione della massa imponente di occorrenze, l'indice dovrebbe, inol-

²⁰ GIACOMO BOSSI, *Del duello conseguente dal volgare sistema d'onor militare*. Ragionamento del p. Giacomo Bossi, Torino, Stamperia Reale, 1827, pp. 42-43.

²¹ JACOPO GELLI, *Codice cavalleresco italiano*: con il commento e note di giurisprudenza cavalleresca, Milano, Hoepli, 1926 (15ª edizione). La prima edizione era uscita nel 1886 col titolo *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana* (Firenze, Loescher & Seeber) e in tutte le edizioni precedenti manca questa precisazione.

²² L'*Indice semantico* è una delle risorse messa a disposizione dall'Istituto di informatica giuridica e sistemi giudiziari del CNR e consultabile all'indirizzo: <https://www.igsg.cnr.it/en/progetti-2/is-legi/>.

tre, consentire di favorire e facilitare lo studio di un dato vocabolo giuridico mediante la consultazione mirata degli Archivi stessi». Tra le parole indicizzate troviamo anche *onore* e il nutrito elenco di accezioni dedotte dal corpus (in buona parte tratte dai principali dizionari storici, Crusca, Tommaseo-Bellini e GDLI) ci mostra quanto la storia e gli usi del termine siano variegati e stratificati. Per alcune di queste accezioni sono segnalate anche le polirematiche: *uomo d'onore* si ritrova però solo sotto l'accezione di 'prestigio, reputazione di cui una persona gode in base ai propri meriti e alle proprie capacità; onestà, rettitudine, lealtà' e, precisamente, in due documenti contenuti nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia* (1861-1870), entrambi riferiti a formule di giuramento previste per i pubblici ufficiali (notai e cancellieri). Il primo risultato si rintraccia nel Regio Decreto del 12 luglio 1863 n. 1353, in cui si legge (corsivo nostro): «La formola del giuramento da prestarsi dai Notai nei casi prescritti dalla legge sarà d'ora innanzi quella che è stabilita per Funzionari dell'ordine giudiziario del tenore seguente: Giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le Leggi dello Stato, e di adempiere da *uomo d'onore* e di coscienza le proprie funzioni»; il secondo, di poco successivo e rivolto ai cancellieri, è nel Regolamento generale giudiziario approvato R.D. 14 dic. 1865 n. 2641 e recita: «Nei casi previsti dagli articoli 159 della legge di ordinamento giudiziario [1/4] del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere, presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di adempiere da *uomo d'onore* e di coscienza le funzioni che gli sono affidate». Due casi analoghi in cui l'espressione *uomo d'onore* è introdotta senza alcuna precisazione riguardo ai diversi significati che può coprire: si chiama in causa la coscienza, certamente potremmo ricondurre tutto questo all'attuale deontologia professionale, ma la formula condensa molti più valori, dall'onestà, alla lealtà, al rispetto dei compiti e delle responsabilità assunte. Dai contesti giuridici però la locuzione tende a sparire e l'onore a passare da caratteristica del singolo (totalmente inafferrabile e ondivaga), *l'uomo d'onore* appunto, a valore strettamente connesso alla correttezza e legalità nell'adempimento di funzioni pubbliche, quindi a un comportamento che può essere giudicato e punito nel caso sia scorretto, ma la cui valutazione non dovrebbe ledere la dignità del soggetto. Un'interpretazione che trova conferma anche nel già citato art. 54 della Costituzione in cui l'onore è chiamato in causa come modalità di adempimento («funzioni pubbliche [...] dovere di adempierle con disciplina e onore») e non più come specificazione connotativa di una persona.

Nell'uso attuale corrente il ricorso al concetto di *onore* è ormai limitato quasi esclusivamente al linguaggio giovanile (sempre per esprimere 'stima' e 'rispetto', con una connotazione decisamente informale e scherzosa), mentre l'unico ambito in cui l'espressione *uomo d'onore* sembra aver assunto contorni ben definiti e ancora fortemente condizionanti per le relazioni sociali è quello proprio del gergo mafioso di 'affiliato a Cosa Nostra, omertoso'. I vocabolari

contemporanei registrano la locuzione inserendo in primo luogo la definizione tradizionale di 'uomo onesto', a cui fanno seguire l'accezione gergale: così GRADIT (con la marca di *comune*) «nel gergo mafioso, chi fa parte della mafia»; Devoto-Oli: «onesto e rispettabile; nella malavita organizzata, chi protegge gli altri membri mantenendo il silenzio anche a rischio della propria libertà o della propria vita»; Sabatini-Coletti: «onesto; dove vige l'omertà, fido, che non tradisce»; Zingarelli 2026: «galantuomo; gerg. chi è affiliato alla mafia, chi non tradisce le regole mafiose»; Grande Dizionario italiano Hoepli: «galantuomo; iron. mafioso». Già da questa prima carrellata emerge come, nel gergo della criminalità organizzata, la locuzione si sia caricata di significati che rimandano ad alcuni specifici comportamenti, considerati valori assoluti, in primo luogo il 'rispetto della parola data', la capacità di mantenere segreti che possano mettere a rischio l'incolumità e la vita di altri. In sintesi, chi è capace di esercitare l'omertà.

Meno lineare la parabola storica che ha portato all'affermazione della locuzione: partendo dal GDLI, la troviamo inserita s.v. *onore* e così definita: «che agisce secondo un codice morale e sociale, proprio di una particolare cultura, mentalità o tradizione, talvolta differente o addirittura contrastante con il complesso di norme giuridiche istituzionali o con alcune di esse (come accade nelle associazioni mafiose o simili, in determinate sette segrete, nelle organizzazioni della malavita, ecc.; la specificazione è adoperata anche per indicare l'appartenenza delle persone a una di tali organizzazioni, talora assumendo nel giudizio altrui una connotazione negativa)»; la prima accezione (primaria e tradizionale) è corredata da un esempio tratto da Francesco Redi: «Mi erano venute di quelle furiette che in tali congiunture sogliono risvegliarsi agli uomini d'onore»; mentre la seconda è documentata con un esempio dal *Gattopardo* di Tomasi di Lampedusa (1958) «Anche a me ammazza, quello, perché non ho parlato; lui è 'uomo d'onore'» che conferma soltanto l'avvenuto radicamento della locuzione nella lingua comune. Andando quindi a ritroso, i primi cenni da considerare come elementi di formazione dell'accezione che qui interessa sono rintracciabili nel *Nuovo vocabolario siciliano-italiano* di Antonino Traina (1868-1873), s.v. *omu*: *omu fattu* 'che ha passata l'adolescenza diggià'. Si tratta, come vedremo, di un segnale da non sottovalutare, sia perché è nel dialetto siciliano che si coagulano i diversi aspetti che, nel loro insieme, andranno a definire il profilo dell'uomo d'onore così come lo intendiamo oggi; sia perché quell'*omu fattu* trova un corrispondente inglese in *made man* 'uomo compiuto', attestato nell'OED che lo registra come «slang (originally U.S.). Esp. in *made man*: designating a person who has been formally inducted as a full member of the Mafia» con chiaro riferimento al rito di iniziazione per diventare affiliati di Mafia. La prima attestazione in italiano rintracciata è del 1868 in un articolo di Giuseppe Pitre²³ che in una nota commenta: «'nfamuni, che

²³ Eminente studioso siciliano di cultura e tradizioni popolari, tra il 1871 e il 1913 pubblicò la

è accrescitivo di infame, e si dà alle spie, a' traditori, a' calunniatori degli uomini d'onore e della mafia» (p. 243, n.1). Lo stesso Pitre utilizza anche la forma siciliana, *omu d'onuri*, nelle sue *Fiabe, novelle e racconti* (1875), in cui parla di «Picciotti, nel linguaggio di Vicaria, vale omu d'onuri, che sa menar le mani, tener fronte a' birri, insomma uno della mafia, uno che conosce a puntino le regole dell'omertà!» e, qualche anno più tardi, in *Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano* (Pedone Lauriel, Palermo, 1889), inserisce un paragrafo in cui accosta *La mafia e l'omertà*, mettendo a confronto il punto d'onore che, nello spirito cavalleresco, viene soddisfatto solo dal ricorso al duello e il punto d'onore che, nel sistema omertoso di mafia, giustifica l'uso di mezzi non leciti nell'ambito della giustizia sociale:

L'omertà giunge ad avere il suo punto d'onore come lo ha lo spirito cavalleresco nel duello. Nelle alte classi quasi tutte le questioni vorrebbero decidersi con la spada; il punto d'onore cavalleresco non si reputa mai in altro modo completamente soddisfatto. Il punto di onore nella omertà ha lo stesso fine, non si crede mai pago se non quando si adoperano mezzi diversi da quelli della giustizia sociale (p. 294).

Sull'omertà, negli stessi anni, torna anche Modestino Siculo²⁴ trattando delle possibili etimologie della parola *mafia*²⁵:

[...] e l'altra voce pure siciliana *mafue*, che significa di piccolo o niun valore, e l'altra pure siciliana *mafarata*, che è il vaso di terra concava, o vasello, potrebbero anche riferirsi alla parola mafia. [...] per la modestia apparente degli affiliati alla brutta cricca, onde forse l'altra voce *omertà* (non umiltà, perché allora sarebbe in dialetto *umirtà*, ma umanità), sinonimo di mafia nel linguaggio furbesco, e la qualità di *picciotto* o di *omu d'onuri* (giovane, uomo d'onore) voluta come prima condizione dell'ammissione nella suddetta cricca (p. 606).

Anche in questo caso italiano e siciliano sono appaiati in questa “formula” dell'uomo d'onore e alla sua principale “virtù” di essere capace di mantenere la parola e il segreto, imprescindibile per essere affiliato. Il sistema cavalleresco, illegale ma contemporaneamente saldamente radicato nella società e formaliz-

Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane in 25 volumi. Qui si fa riferimento a *Su' canti popolari siciliani in relazione con altri d'Italia*, in «Rivista Bolognese», vol. 1, Bologna, 1868, pp. 236-250.

²⁴ Probabile pseudonimo di un politico siciliano che non è stato possibile identificare (ma certamente molto critico nei confronti del governo unitario), autore anche di un volumetto dal titolo *I nostri onorevoli della Camera e del Senato*, uscito a Firenze, presso la Tipografia della Gazzetta d'Italia nel 1878. La citazione che segue è tratta da *Il brigantaggio e il governo*, in «La Rivista europea», fasc. iv, vol. iv, Firenze, 1877, pp. 597-638.

²⁵ Per una trattazione aggiornata ed esaustiva sull'argomento si rimanda a ALBERTO NOCENTINI, *Camorra, Mafia, Ndrangheta*, pubblicata online nel 2014 sul sito dell'Accademia della Crusca (<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/camorra-mafia-ndrangheta--parte-ii-origine-di-mafia/869>).

zato da una tradizione di codici riconosciuti, è visto quindi dagli uomini di mafia come un modello replicabile, almeno nella struttura e nella reinterpretazione di alcuni valori fondanti, uno dei quali è certamente l'onore.

Dunque, nel corso del XIX secolo, con la costituzione del sistema mafioso l'ideologia dell'onore come valore di riconoscimento e potere sociale passa – come ha notato Maria Pia Di Bella – «all'interno della cosca stessa e nei rapporti che le cosche avevano tra di loro» con alcune «trasformazioni funzionali e necessarie che hanno permesso a queste cosche di rivaleggiare e di primeggiare fra di loro»²⁶. La mafia ottocentesca siciliana crea un gergo, una lingua interna che, nella sua versione italo-americana, mescola tratti dell'inglese alla base dialettale fino a comporre lo spettro semantico dell'*uomo d'onore* di mafia che comprende almeno queste caratteristiche: l'età adulta (*l'omu fattu* siciliano e il *made man* statunitense), condizione per essere affiliato, la comprovata (almeno secondo le regole interne all'associazione mafiosa) attitudine a sdebitarsi e a rispettare la parola data e la conoscenza delle regole dell'omertà a cui si deve garantire assoluta obbedienza. Tutto questo lo ritroviamo ai nostri giorni condensato nelle parole di Tommaso Buscetta:

Io sono stato fatto uomo d'onore nel 1946. Ero molto giovane, direi bambino. [...] Allora c'erano dei valori più morali. Non era necessario che un uomo d'onore sapesse sparare, era necessario che ci fossero quelli che sapevano sparare. [...] Erano fatti uomini d'onore perché servivano alla causa comune [...] Cosa Nostra non si accingeva a fare un uomo d'onore se non dopo averlo sperimentato, sperimentato, sperimentato²⁷.

Espliciti i riferimenti al rito di affiliazione a Cosa Nostra (la formula «sono stato fatto uomo d'onore»), ai valori morali del rispetto della parola data, dell'obbligo di dire la verità e, soprattutto, il criterio fondante del sistema mafioso in cui si ha una perfetta coincidenza tra *uomo d'onore* e *vero mafioso*. In conclusione, due brevi ulteriori spunti di riflessione: il primo relativo al ruolo di modello negativo, rivestito dall'italiano, visto che la voce *uomo d'onore* è in lavorazione nell'OIM (Osservatorio degli Italianismi nel Mondo, <https://www.italianismi.org/>), a conferma che si tratta di una locuzione italiana entrata, nel corso del Novecento, nell'uso di altre lingue; il secondo relativo alla totale assenza, in questa ricognizione, di interesse per l'onore delle donne. Solo con l'assunzione del principio di dignità umana in sostituzione del concetto di onore, tale valore sarà riconosciuto anche alle donne; fino a quel momento il rapporto delle donne con l'onore era esclusivamente legato alla verginità e alla fedeltà, in quanto “proprietà” di un uomo (o di uomini della famiglia) e quindi, alle donne è stato assegnato dalla cultura maschilista e pa-

²⁶ Cfr. MARIA PIA DI BELLA, *L'onore in Sicilia e l'onore nella mafia. Convergenze e divergenze*, in *Mafia e potere*, a cura di Saverio Di Bella, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1983, pp. 229-230.

²⁷ ATTILIO BOLZONI, *Parole d'onore*, Milano, Rizzoli, 2008, p. 23.

triarcale il ruolo di causa di disonore per gli uomini o per la famiglia. Sono solo gli uomini a poter essere considerati o “fatti” uomini d'onore e, come vedremo, a beneficiare addirittura di leggi depenalizzanti in caso di *delitti cosiddetti d'onore*. Visti i contesti e le conseguenze di tale concezione dell'onore, non si può dire che questo *faccia onore* al genere maschile.

DELITTO D'ONORE

Il GRADIT registra *delitto d'onore* dandone la seguente definizione: «omicidio compiuto per vendicare l'onorabilità del proprio nome o della propria famiglia, ritenuta offesa da un affronto, un tradimento e sim.». L'espressione è accompagnata dalla marca d'uso CO, il che indica che appartiene al lessico comune, all'insieme di quelle parole intelligibili dalla maggioranza delle persone con un livello medio-superiore di istruzione. Tuttavia questa non è una definizione soddisfacente – come non lo sono quelle presenti in altri repertori sincronici e diacronici. Leggendole si potrebbe pensare, per fare un esempio, che si possa parlare di *delitto d'onore* nel caso in cui un uomo uccida un altro uomo, “reo” di aver dichiarato, falsamente, che suo padre è un ladro, un mafioso o un fascista. In realtà, quando si parla di delitto d'onore, ci riferiamo perlopiù a omicidi “familiari”, perpetrati da uomini (coniugi, padri, fratelli) su donne (mogli, figlie, sorelle) e solo marginalmente su altri uomini (amanti o seduttori). Questi omicidi venivano giustificati dal disonore che cadeva sul singolo e su tutta la famiglia a causa dei comportamenti e delle condotte sessuali delle donne²⁸.

Come è già stato detto, quello di *onore* è un concetto indefinito e vago, tra l'altro mutevole nello spazio e nel tempo. Su un punto, però, sembra esserci una continuità tra le varie epoche storiche: l'onore femminile è sostanzialmente legato a costumi sessuali, come testimonia, per esempio, il *Dizionario della lingua italiana* di Niccolò Tommaseo e Bernardo Bellini: «parlandosi di donna, [*onore*] vale Pudicizia, Castità [...] Onde Condurre ad onore, parlandosi di fanciulle, vale Far sì che vivano pudicamente» (III, 1871, s.v. *onore*)²⁹. La perdita di questo onore non colpisce solo la donna, ma, soprattutto, la famiglia, intesa come istituto patriarcale. Appare utile ricordare come fin dal mondo classico i legislatori si siano occupati degli omicidi compiuti dal marito o da un parente ai danni della donna adultera al fine di “difendere” l'onore familiare. Come ricorda la storica del diritto penale Arianna Visconti nel suo volume *Reputazione, dignità, onore*,

²⁸ Cfr. *Reputazione, dignità e onore*, cit., p. 230.

²⁹ Cfr. RAFFAELLA SETTI, *Onore e fraseologia derivata nei principali dizionari storici della seconda metà dell'Ottocento*, cit.

già una legge di Augusto [...] riconosceva al padre il diritto di uccidere la figlia sorpresa in flagrante adulterio nella propria casa o in quella del genero e quella di tenere in arresto per venti ore l'amante [...]. Giustiniano stabilì, per chi si fosse reso colpevole di omicidio in queste circostanze, pene più lievi rispetto all'omicidio ordinario, e la privazione di ogni tutela penale per le lesioni riportate dall'adultero. Alcune leggi romano-barbariche [...] stabilirono l'impunità per il marito e, in seguito, gli statuti dei Comuni italiani manifestarono la tendenza ad allargare la sfera dell'impunità oltre che al marito e al padre (anche di donna nubile) al suocero e al figlio della donna sorpresa in una "relazione clandestina" (talora intesa in un'accezione assai lata)³⁰.

La legislazione postunitaria, pur disconoscendo questo "diritto", riconobbe nella *causa d'onore* una vera e propria attenuante (non solo per omicidio, ma anche per altri delitti come l'aborto).

Sebbene oggi si rievochi il *delitto d'onore* come un istituto giuridico barbaro e anacronistico, cancellato dal Codice penale italiano da neanche mezzo secolo (con la legge n. 442 del 5 agosto 1981)³¹, è bene ricordare che l'espressione *delitto d'onore* non è stata cancellata dai nostri codici per il semplice motivo che non era in essi contenuta. *Delitto d'onore* non è un tecnicismo della giurisprudenza e, infatti, il GRADIT si guarda bene da marcarlo con la marca TS (termine tecnico-specialistico!)³².

Puntelleremo, tuttavia, il nostro breve *excursus* con tre codici penali, che ci aiuteranno a capire se non la genesi, almeno il motivo per cui il *delitto d'onore* sia stato percepito come un vero e proprio istituto giuridico: il *Codice penale* sabaudo, promulgato nel 1859 da Vittorio Emanuele II e poi esteso dopo l'Unità al Regno d'Italia, il *Codice penale per il Regno d'Italia* promulgato nel 1889 e, infine, il *Codice penale* fascista del 1930, detto anche codice Rocco, dal nome del ministro di Grazia e Giustizia di allora, Alfredo Rocco (1875-1935), che, rimaneggiato nel 1942 e nel secondo dopoguerra, è ancora la base del nostro *Codice penale* repubblicano.

Nel *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna* la parola *onore* ha solo tre occorrenze, per lo più legate a quello che oggi chiameremmo reato di oltraggio a pubblico ufficiale – «Allorquando un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, od un Giurato, avrà personalmente ricevuto nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa del medesimo, qualche oltraggio con

³⁰ *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 222.

³¹ Si vedano, a puro titolo d'esempio, un importante articolo della scrittrice GABREILLA PARCA, *Il delitto d'onore*, in «Ulisse», VIII, 1963, pp. 136-142 e il più recente articolo della storica EVA CANTARELLA, *Quando la gelosia uccide. Lo scandalo del delitto d'onore, eredità terribile dei classici*, pubblicato il 27 giugno 2012 sul «Corriere della Sera» e oggi consultabile on line: <https://www.corriere.it/cultura/12_giugno_27/cantarella-quando-gelosia-uccide_oa332520-c057-11e1-9409-cd08fce6f4b9.shtml>.

³² Anche lo Zingarelli 2026, s.v. *delitto*, registra *delitto d'onore* 'che viene commesso con l'intento di salvaguardare l'onore proprio o altrui' senza apporre marche specialistiche, come fa per esempio per *delitto* 'violazione della legge penale per la quale sono comminate le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa' e per *delitto di lesa maestà* 'in antichi ordinamenti giuridici, ogni delitto contro la vita del sovrano e la sicurezza dello Stato', entrambi indicati con termini del diritto.

parole tendenti ad intaccare il suo onore o la sua rettitudine, il colpevole di tale oltraggio sarà punito col carcere da un mese a due anni» (art. 258) – e reato di diffamazione «Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio o disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione, e punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille» (art. 570). L'art. 561, che punisce l'omicidio, può essere considerato il bisavolo di quello che oggi chiamiamo *delitto d'onore*. Con questo articolo, infatti, viene previsto un enorme sconto di pena – passando dalla pena di morte o lavori forzati a pochi anni di reclusione – «se [l'omicidio] è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio» o se «è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante»³³. Pur non comparendo esplicitamente la parola, l'onore, inteso come onore sessuale femminile, e il senso della sua difesa sembrano proprio essere le ragioni alla base di questo articolo.

Dopo un decennio, nel 1869, troviamo la prima occorrenza della locuzione *delitto d'onore*. Siamo sempre nell'ambito del diritto penale. In un articolo pubblicato nel 1869 il giurista Pietro Ellero (1833-1933) si occupa di libertà di stampa. Nel passaggio che ci interessa l'autore focalizza la propria attenzione sulla diffamazione a mezzo stampa. A un certo punto si chiede se «l'oltraggio verso gli estinti» sia «un atto incriminabile e punibile»³⁴. Questa sorta di vilipendio *post mortem*, ci dice Ellero, andrebbe punito in quanto la diffamazione colpisce i cari che sono ancora vivi:

se alcuno dice adultera una donna trapassata, ognuno capisce che questo vituperio cade anche sul marito: or se s'incrimina e punisce, ne sarà perché n'è vittima il coniuge sopravvissuto³⁵.

Ellero propone un parallelismo con i profanatori di tombe che non fanno danno tanto all'individuo ormai morto e non più inquadrabile come una persona giuridica, quanto alla società tutta e propone di valutare l'oltraggio ver-

³³ «Questo codice puniva con la morte l'omicidio volontario quando accompagnato da talune circostanze e qualità (art. 533) o, in assenza di esse, con i lavori forzati a vita (art. 534)», mentre per i casi previsti dall'art. 361 la pena era il carcere «nella misura stabilita dal giudice, da sei giorni a cinque anni [...]. Lo sbilanciamento è di tutta evidenza» (MELITA CAVALLO, *Solo perché donna. Dal delitto d'onore al femminicidio*, Milano, Mursia, 2019, p. 38).

³⁴ PIETRO ELLERO, *Delle leggi sulla stampa*, in «Archivio giuridico», pp. 609-654, p. 638.

³⁵ Ivi, p. 639.

bale ai defunti come «offesa alla pubblica coscienza». Questo porterebbe a due conseguenze:

la prima, che il delitto è di azione pubblica; la seconda, ch'esso sale a una categoria criminale superiore, a quella posta acciocché in società renda omaggio a quegli affetti, a que' costumi, e quelle credenze, senza cui non reggerebbe. E di tal guisa il precetto legislativo si appura e sublima; perché là dove esso valutando la profanata memoria dei defunti come delitto d'onore non si mostrerebbe sollecito che a vendicare quelle offese che il vero cristiano perdona; egli nel contrario modo s'innalza sovra le passioni umane, e protegge del suo scudo la pietà delle memorie, la religione dei morti³⁶.

In questo caso *delitto d'onore* va inteso come 'azione criminosa che lede l'onore e l'onorabilità di qualcuno', nello specifico del defunto e, per conseguenza, della società stessa.

Come si vede, al di là delle argute osservazioni di natura giuridica l'espressione non ha ancora il significato odierno, nella costruzione *onore* è, per così dire, paziente: è il delitto che lede l'onore, non la lesione dell'onore a causare il delitto.

Nel *Codice penale* del 1889, detto codice Zanardelli dal cognome dell'allora guardasigilli Giuseppe Zanardelli (1826-1903), la parola *onore* quadruplica le proprie occorrenze rispetto a trent'anni prima: ben 12. Chi cercasse una definizione di che cosa si debba intendere per *onore* non la troverebbe, ma questo non impedisce che, oltre alle consuete occorrenze nelle offese ai pubblici ufficiali, la difesa dell'onore, proprio o dei membri della propria famiglia, diventi a tutti gli effetti un'attenuante. Si prenda per esempio il reato di falsa testimonianza (Titolo III, capo IV, art. 214). Questa è punita con pene fino a un massimo di 20 anni, nel caso in cui questa abbia causato la reclusione di un innocente. Tuttavia «Va esente da pena [...] chi, manifestando il vero, esporrebbe inevitabilmente sè medesimo od un prossimo congiunto a grave nocumento nella libertà o nell'onore»³⁷. Lo stesso vale per il reato di «supposizione o soppressione di stato» (Titolo VIII capo VII, art. 361), cioè quel reato compiuto «occultando o cambiando un infante» sopprimendone o alterandone la stato civile «ovvero far figurare nei registri dello stato civile un infante che non esiste», che è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, ma che viene punito con detenzione da un mese a tre anni se viene commesso «per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti sevizie» (art. 363). L'omicidio (Titolo IX, capo I, art. 364) è punito con pene che vanno dai diciotto anni all'ergastolo, ma «Quando il delitto preveduto nell'articolo 364 sia commesso

³⁶ Ivi, p. 640, grassetto nel testo.

³⁷ L'articolo puntualizza nell'ultimo comma: «La pena è soltanto diminuita dalla metà ai due terzi, se la falsa deposizione esponga un'altra persona a procedimento penale od a condanna».

sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile, e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella, la pena è della detenzione da tre a dodici anni» (art. 369). Anche in caso di procurato aborto, qualora accertato che questo sia stato fatto «per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella» (art. 385), si assiste a una riduzione delle pene «da uno a due terzi» e alla sostituzione della reclusione con la detenzione.

Nell'art. 377, ritroviamo quanto visto nell'art. 561 del precedente codice: per l'omicidio, qualora «il fatto sia commesso dal conjuge, ovvero da un ascendente, o dal fratello o dalla sorella, sopra la persona del conjuge, della discendente, della sorella o del correo o di entrambi, nell'atto in cui li sorprenda in flagrante adulterio o illegittimo concubito, la pena è ridotta a meno di un sesto, sostituita alla reclusione la detenzione, e all'ergastolo è sostituita la detenzione da uno a cinque anni», un bello sconto di pena!

Mezzo secolo e un Codice penale dopo, ritroviamo la nostra locuzione caricata di un nuovo significato. Come abbiamo visto a proposito di *uomo d'onore*, per definirsi e essere riconosciuto tale questo deve rispettare certi precetti “cavallereschi”, tra cui spicca l'obbligo di mantenere la parola data. E cosa succede quando uno Stato (o un'alleanza di Stati) non mantiene la parola data?

Siamo nel settembre 1919, da nove mesi si è aperta a Versailles la conferenza di pace, che si chiuderà solo nel gennaio 1920. È ormai chiaro che i membri dell'Intesa non intendono onorare il Patto di Londra, che avrebbe dovuto garantire all'Italia la Dalmazia e, soprattutto, la città di Fiume. Leggiamo uno dei tanti articoli che evidenziano il disappunto e lo scoramento per quella che plasticamente D'Annunzio etichetterà come *vittoria mutilata*:

Contro ogni buona norma diplomatica e contro l'interesse generale della pace, la Conferenza di Parigi e le correnti politiche internazionali che la muovono e la guidano [...] senza ritegno [...] calpestano ogni principio di giustizia e di diritto. [...] Una città [Fiume] dotata di autonomia fin dal defunto impero austro-ungarico, si vede rinnegata e conculcata la sua libertà millenaria, proprio dall'Intesa e in ispecie dal messia banditore dei quattordici punti, che, oggi, sembrano significare semplicemente un'amara ironia, se non un cocente oltraggio alla verità e all'onesto riconoscimento della parola data. [...] Proibire all'italianissima Fiume di unirsi all'Italia, contestare all'Austria tedesca di unirsi liberamente alla Germania, sono [...] errori colossali che porteranno al fallimento della pace e delle democrazie attuali in non lungo volgere di anni. [...]. Non basterà essere armati fino ai denti sul mare e in terra. Mancherà in avvenire, alle armi dell'Intesa, dell'Italia e degli altri Stati minori, com'essa oltraggiati nei sentimenti e negli interessi la forza del diritto, perché la coscienza pubblica dovrà scontare il terribile delitto d'onore che involve una mancata parola dinanzi all'opinione del mondo³⁸.

³⁸ *La situazione internazionale*, in «Il corriere economico. Rivista settimanale della vita economica e finanziaria italiana», 11 settembre 1919, p. 1.

Come si vede qui *delitto d'onore* significa 'venir meno alla parola data' e non siamo, quindi, ancora davanti all'espressione che cerchiamo. In questo caso il delitto è causato da una mancanza ai precetti dell'onore.

Il *Grande dizionario della lingua italiana* (GDLI), s.v. *delitto*, registra *delitto d'onore* 'commesso per vendicare l'onorabilità ritenuta offesa del proprio nome, della propria famiglia', riportando come primo esempio un passo tratto dal romanzo *Cristo si è fermato a Eboli* (1945) di Carlo Levi. Anche se è chiaro che Levi si stia riferendo al *delitto d'onore*, la locuzione non compare nel testo citato: «Quello che si racconta e che io stesso credevo vero, della severità feroce dei costumi, della gelosia turchesca, del selvaggio senso dell'onore familiare che porta ai delitti e alle vendette, non è che leggenda, quaggiù».

A quanto ci risulta, la prima attestazione di *delitto d'onore* nel significato di 'omicidio commesso per vendicare il proprio onore o quella di un familiare' è contenuta in un'arringa di un avvocato. Siamo a Roma nel 1925. Tre fratelli calabresi, emigrati in varie parti d'Italia, si ritrovano nella capitale per una questione scottante. Lì vive una loro sorella che, superati ormai i quarant'anni, dopo aver ritrovato un amore di gioventù, Emilio Mete, anche lui calabrese e ora ragioniere, viene da questo, dicono loro, sedotta, messa incinta e abbandonata. I fratelli pretendono un matrimonio riparatore. L'uomo tergiversa, accampa scuse e, inevitabilmente, finisce steso sul selciato di una piazza, ucciso a colpi di pistola. Il processo contro i tre assassini, la cui «gonfiezza clamorosa [...] straripa sulle colonne dei giornali»³⁹ è alle arringhe finali. L'avvocato Enrico Molé, anche lui calabrese, prende le parti della vittima:

Io non posso permettere che si capovolgano le parti. Che sia Mete il giudicabile e gli uccisori le vittime. Che s'irrida al massacro e si pianga sui massacratori. Che si faccia il macabro processo a un cadavere.

«Delitto d'onore?» si chiede l'avvocato, che sta parlando davanti a una giuria ed è quindi comprensibile che utilizzi, oltre ai noti artifici retorici del caso, espressioni che tutti possano facilmente comprendere, a partire proprio da *delitto d'onore*, che quindi a questa data doveva già essere diffuso e perfettamente intelligibile. Molé continua la sua arringa:

Che importa che qui manchi la sorpresa innocenza dei sedici anni ma troneggi la esperienza di quarantadue primavere? Che importa che, in luogo della vergine ignara, passi al suono degl'inni guerrieri un'armata virago?

Che importa che non sia sullo sfondo la visione di una casa contaminata e di una compagine familiare distrutta?

[...]

³⁹ *Il processo contro i fratelli Messina. Arringa dell'avv. Enrico Molé*, in «L'eloquenza. Antologia, critica-cronaca», xv, 1925, pp. 34-86, p. 45.

La menzogna è preparata. Il *cliché* della seduzione è a portata di mano. Ci sono motivi *emotivi* di una prodigiosa efficacia⁴⁰.

A questo punto l'avvocato, oltre ad attaccare la donna, non più giovane, non vergine, non sposata e quindi non adultera, cerca di dimostrare come questo sia né più né meno un omicidio commesso per *punto d'onore*, riprendendo, si noti bene, quest'espressione dalla terminologia cavalleresca del duello:

No: questo è il delitto del punto d'onore. Non sembri un preziosismo dialettico o un artificioso «distinguo». Ma tra i due delitti c'è una differenza morale che si riverbera nella diversa considerazione umana e giuridica. [...] Il delitto per onore, fatto di angoscia fisica e di tormento spirituale, è l'ultima espressione di una vera e propria febbre della carne e dell'anima che sopprime la possibilità di ragionamento e la libertà del volere: presenta lo spettacolo dell'uomo folle di dolore, di ansia, di gelosia, di vergogna che fa quel che non sa e non sa quello che fa e delinque in preda a un'idea ossessionante: il delitto della tempesta passionale.

Insomma, il Molé, richiamandosi a quanto stabilito dall'art. 377 codice Zanardelli, vuole dimostrare che il delitto in questione non è scaturito da quella che oggi chiameremmo una seminfermità mentale causata dalla subitanea scoperta del tradimento (che tecnicamente non c'era stato in quanto la donna non era né giovane, né sposata). Il delitto di cui si sta giudicando, ci dice invece l'avvocato, «è un delitto cerebrale, determinato dalla vanità, dall'egoismo, dalla opinione esagerata di sé stessi, dalla elefantiasi dell'io, dalla preoccupazione di tutelare un interesse»⁴¹. Gli sforzi del buon avvocato Molé si dimostreranno comunque vani: «I giurati accordarono ai fratelli Messina la piena infermità di mente. Così anche questo dramma dell'onore familiare si chiuse come tanti altri...»⁴².

Come detto, la presenza della locuzione in un'arringa, utilizzata tra l'altro come fosse un concetto noto, che non necessita di essere spiegato alla giuria, ci porta a credere che questa fosse, per così dire, già moneta corrente. Siamo nel 1925, anno cruciale per la svolta autoritaria del fascismo, che di lì a poco provvederà ad allestire un nuovo Codice penale in cui proprio la parola *onore* avrà un certo peso.

Nel Codice Rocco (1930), con ben ventitré occorrenze, *onore* fa, per così dire, un salto di qualità nella gerarchia testuale: entra, cioè, nei titoli dei Capo – *Delle offese al pudore e all'onore sessuale* (Titolo IX, capo II) e *Dei delitti contro l'onore* (Titolo XII, capo II) – e nelle rubriche dei singoli articoli – *Causa d'onore* (art. 551), *Infanticidio per causa d'onore* (art. 578), *Omicidio o lesioni personali a causa d'onore* (art. 587), *Abbandono di un neonato per causa d'onore* (Art. 592). Come è facile rendersi conto, l'articolo 587 designa esattamente quello che viene comunemente chiamato *delitto d'onore*:

⁴⁰ Ivi, p. 47.

⁴¹ Ivi, pp. 48-49.

⁴² Ivi, p. 36.

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte di un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone in fatto preveduto dall'articolo 581.

Si noti che, se da un lato in questo codice viene data una grande importanza in sede processuale alla determinazione dello «stato d'ira» in cui deve trovarsi l'omicida per beneficiare degli sconti di pena⁴³, dall'altro viene meno, per così dire, l'unità di tempo e spazio dell'azione, quel cogliere in flagranza di adulterio il coniuge, che era la condizione essenziale posta dai codici precedenti. L'uomo può essere assalito da ira omicida anche a seguito di una telefonata delatoria, della scoperta di un bigliettino; scoprendo, insomma, un tradimento che magari sia avvenuto molto tempo prima! In sede processuale si dovrà solo valutare il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell'adulterio e l'omicidio.

Al di là di queste considerazioni, notiamo che nel codice Rocco si parla di *omicidio per causa d'onore*⁴⁴ e non di *delitto d'onore*. In ambito giuridico, infatti, la parola *delitto* (dal lat. *delictu(m)*, da *delinquere* 'delinquere') indica un 'atto illecito doloso o colposo, che reca danno agli altri e obbliga chi lo compie a sottostare a una pena di multa, di reclusione, di morte' (GRADIT s.v.) a seconda dei vari ordinamenti. *Delitto* è quindi, giuridicamente parlando, un iperonimo, di cui *omicidio* delinea un caso specifico, cioè l'«illecito penale di chi provoca la morte di una o più persone» (Zingarelli 2026).

Come abbiamo già visto *delitto d'onore* era già presente nella sua accezione corrente prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, che forse ha accolto la causa d'onore seguendo lo spirito del tempo (forse anche come tentativo di mitigare un altro crimine legato all'onore, cioè il duello, che venne severamente punito e vietato dal fascismo e che venne abrogato come reato solo nel 1999!). Ad ogni modo era possibile leggere, anche in testi specialistici, espressioni come «delitto di omicidio per causa d'onore» o «delitto d'infanticidio per causa d'onore» (*Giurisprudenza*, in «Rivista italiana di diritto penale», VI, 1934, pp. 765-842, a p. 799), che potevano certo rischiare di creare confusione nei

⁴³ Cfr. *Reputazione, dignità, onore*, cit., p. 227.

⁴⁴ Il GRADIT registra la polirematica *causa d'onore*, come un tecnicismo del diritto penale, dando una definizione giustamente schierata, ma sostanzialmente poco chiara e un po' fuorviante per chi non abbia conoscenze pregresse sull'argomento: «anacronistico istituto che prevedeva una riduzione delle sanzioni per reati commessi per nascondere o vendicare offese, spec. di carattere sessuale». Anche l'aggettivo *anacronistico*, è opinabile se pensiamo che, come abbiamo detto, restò in vigore fino a tempi recenti.

non addatti ai lavori, e che potrebbero far ipotizzare la seguente trafila: da *omicidio per causa d'onore* a *delitto di omicidio per causa d'onore* fino al “semplice” *delitto d'onore*⁴⁵. Ricordiamo, inoltre che, sebbene *omicidio* appartenga alla categoria delle parole di alta disponibilità, quei circa 1900 vocaboli, di uso raro nel parlato e nello scritto, ma che sono noti un po' a tutti per la rilevanza nella vita quotidiana, *delitto* ‘uccisione di una o più persone; omicidio’ fa parte del lessico fondamentale della lingua italiana, quei 2000 termini frequentissimi, che da soli costituiscono circa il 90% delle parole che formano la totalità di testi scritti o parlati. Insomma, per il non penalista era senz'altro pratico e comodo parlare di *delitto d'onore*.

Ci sono altri passaggi che, pur non modificando sostanzialmente il quadro fin qui delineato, meritano comunque di essere ricordati, soprattutto perché possono aver contribuito all'ulteriore diffusione dell'espressione. Nel 1960 Giovanni Arpino pubblica il romanzo *Un delitto d'onore*, che arriva secondo al premio Strega. La trama è essenziale e terribile. Gaetano Castiglia, medico avellinese che ha studiato anche in America, che non esercita e che è corteggiato dai fascisti come possibile nuovo podestà, si innamora della diciassettenne Sabina, bella ma povera orfana che vive con la zia. Nonostante la contrarietà della madre, decide di sposarla e di farne una donna colta e istruita. Durante la prima notte di nozze, però, scopre che la ragazza non è più vergine. Dopo vani tentativi di negare, Sabina racconta di essere stata violentata da Gaetano Carbone, un compaesano ora ufficiale a Torino. Anche grazie alle false promesse della sorella di Carbone, Elena, la ragazza si era convinta che lui l'avrebbe sposata (riparando così alla violenza commessa). Questo non era avvenuto. Castiglia decide di uccidere le due donne, Sabina e Elena, per vendicare il proprio onore di marito sposato a una donna non vergine.

Il successo di *Un delitto d'onore* è testimoniato anche dal fatto che nel 1961 Pietro Germi trasse ispirazione dal soggetto del libro per il suo film *Divorzio all'italiana* con Marcello Mastroianni e una giovanissima Stefania Sandrelli. Il regista non si limitò a riproporre la trama del romanzo di Arpino, ma ne fece un'opera autonoma, una commedia acre in cui il protagonista “sfrutta” proprio l'articolo 587 del Codice penale per poter uccidere la moglie – incoraggiata subdolamente a essergli infedele – per potersi risposare con la giovane nipote con cui aveva intessuto una relazione clandestina. Il titolo del film è facilmente spiegabile se ricordiamo che il divorzio a quel tempo non era contemplato nell'ordinamento italiano (altro *vulnus* corretto solo nel 1970 e confer-

⁴⁵ Andrà tuttavia ricordato che proprio sulla scorta della *causa d'onore* introdotta dall'art. 551 del codice Rocco, ancora oggi dagli studiosi è utilizzata l'espressione latina *delicta honoris* (delitti di onore), che ricomprende, appunto, non solo l'omicidio, ma anche l'abbandono di neonato, l'infanticidio e l'aborto, tutti *delitti*, cioè crimini. Cfr. ARIANNA VISCONTI, che intitola un paragrafo della sua monografia «*I delicta honoris causa: un diverso esempio di onore di status*» (*Reputazione, dignità, onore*, cit., pp. 221-23).

mato dal referendum del 1974). Solo nel 1974, con il film *Verginità* del regista Marcello Andrei, si avrà la trasposizione cinematografica del libro di Arpino.

Che intorno a quel periodo fosse ampio il dibattito sul delitto d'onore è testimoniato, seppur con tutte le cautele, da una ricerca delle occorrenze di delitto d'onore in *Google Ngram Viewer*⁴⁶.

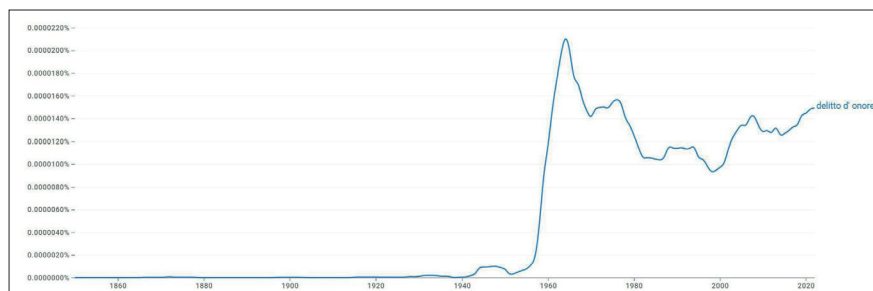


Fig. 1 Occorrenze di delitto d'onore tra il 1860 e il 2025

Come si può notare dalla Figura 1 si ha una vera e propria impennata nella curva delle occorrenze intorno al 1960. Curva che non si appiattisce dopo il 1981, con l'abrogazione degli articoli sulla causa d'onore e che si intreccia tristemente (Figura 2) con quella di un altro termine di cui non ci occuperemo nella presente trattazione, ma che, fatte le dovute distinzioni, sembra aver preso il testimone della violenza contro le donne e la loro indipendenza, affettiva e sessuale: *femminicidio*⁴⁷.

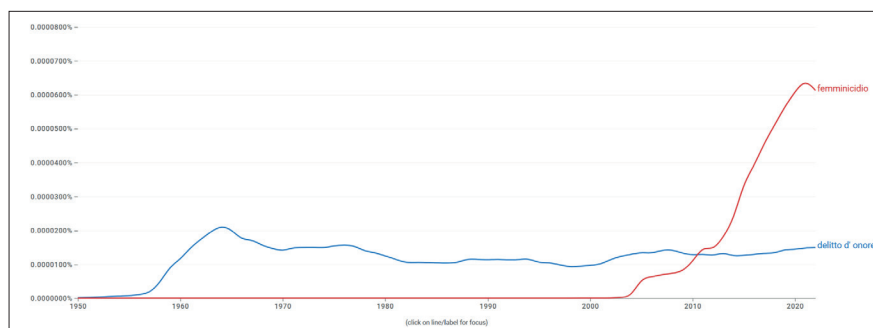


Fig. 2 Confronto tra le occorrenze di delitto d'onore e femminicidio tra il 1950 e il 2022

⁴⁶ Le ricerche sono state svolte in data 21 giugno 2025 sui testi di lingua italiani presenti nei database di Google libri.

⁴⁷ Che il dizionario Zingarelli 2026 definisce 'uccisione di una donna, quando il fatto di essere donna costituisce l'elemento scatenante dell'azione criminosa'. Su *femminicidio* cfr. la consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca a cura di Matilde Paoli del 28 giugno 2013: (<<https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/femminicidio-i-perche-di-una-parola/803>>).

RIASSUNTO

L'onore è un concetto sfuggente e stratificato, al crocevia tra sfera etica, relazionale e giuridica. La sua declinazione storica rivela significati cangianti, spesso ambigui, che si riflettono tanto nella cultura normativa quanto nei codici simbolici della società. L'articolo affronta la storia e l'evoluzione semantica di due espressioni chiave: *uomo d'onore*, un'espressione che oggi è per lo più legata alla criminalità organizzata e *delitto d'onore*, che indica una categoria giuridica, l'omicidio per causa d'onore, che un tempo era prevista nell'ordinamento italiano. Attraverso un'analisi incrociata di fonti giuridiche, letterarie e culturali, si mettono in luce i modi in cui l'onore, ora principio attenuante, ora fondamento identitario, si è configurato come strumento di legittimazione di condotte violente in ambiti profondamente diversi.

ABSTRACT

Honor is a multifaceted and elusive concept, situated at the crossroads of ethical, relational, and legal spheres. Its historical development reveals shifting and often ambiguous meanings, reflected both in normative culture and in the symbolic codes of society. This article traces the history and semantic evolution of two key expressions: *uomo d'onore*, now primarily associated with organized crime, and *delitto d'onore*, a common expression that popularizes the legal category of homicide committed for reasons of honor, once recognized in the Italian legal system. Through a cross-disciplinary analysis of legal, literary, and cultural sources, the article highlights how honor – alternately an identity marker or a mitigating principle – has functioned as a means of legitimizing violence in markedly different contexts.

